

Rispetto alla Legge 319/76 la nuova norma adotta un approccio flessibile sui limiti, attribuendo ai valori riportati nella legge un valore di mero riferimento, ampiamente modificabile da parte degli enti locali competenti.

Viene così risolto un problema annoso sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo vario anche dopo l'emanazione della Legge 172/95.

Per imporre limiti più restrittivi allo scarico di sostanze pericolose l'autorità competente deve comunque accertare un reale pericolo per l'ambiente, in funzione di criteri di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità (art. 34 comma 1).

I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore (allegato 5, punti 1.2 e 2), rimanendo comunque ammissibili anche tempi più lunghi di campionamento.

Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e di misura, rimangono valide quelle già in vigore, salvo aggiornamenti ad opera dell'ANPA.

Scarichi di sostanze pericolose

L'autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, idrocarburi, composti organici alogenati e pesticidi fosforati subiscano un trattamento particolare prima della confluenza nello scarico generale (art. 28 comma 4).

E' vietata la diluizione con acque di raffreddamento e lavaggio degli scarichi contenenti arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio e zinco "prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto" (art 28 comma 5).

L'autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 (allegata) siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale (art. 34 comma 3).

Nuova disposizione che probabilmente darà adito ad poderosi volumi di giurisprudenza stante il diritto dell'azienda di decidere, nel rispetto delle leggi vigenti, le modalità di eliminazione di un rifiuto o di uno scarico di acque reflue.

Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne

Le Regioni possono disciplinare i casi in cui le acque di prima pioggia (non definite dalla legge) e di dilavamento di aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbano essere convogliate e trattate.

La disposizione si applica a "particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte" (art. 39 comma 1).

Questo problema, non affrontato dalla Legge 319/76, è stato in passato oggetto di disposizioni da parte di alcune Regioni.

Trattamento di Rifiuti costituiti da acque reflue

Rifiuti costituiti da acque reflue domestiche o industriali possono essere trattati presso impianti pubblici di depurazione acque purché questi ultimi siano debitamente autorizzati ai sensi della nuova legge, siano rispettati i limiti per gli scarichi in fognatura e i rifiuti provengano dallo stesso ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 36/94.

La normativa sui rifiuti si applica comunque al produttore e al trasportatore mentre il gestore dell'impianto è soggetto al solo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (art. 36).

Viene così risolta un'altra questione molto controversa, stabilendo che il gestore dell'impianto pubblico che riceve i reflui a mezzo autobotte non necessita di un'autorizzazione come smaltitore di rifiuti, a patto che siano rispettate determinate condizioni .

Disposizioni particolari

Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare eventualmente con provvedimenti ministeriali e regionali :

- gli scarichi in mare di materiali inerti, di scavo, manufatti, materiali organici ed inorganici di origine marina o salmastra prodotti durante la pesca (art. 35);
- l'utilizzo agronomico di effluenti o di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di franto oleari, di acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari (art. 38);
- la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (art. 40 comma 1);
- le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe (art. 40 comma 2).